RIUNIONE DEL 14 ottobre 2026

Verbale n. 35/2026

omissis

DELIBERA IN MATERIA DI DIFESA TECNICA NEI PROCEDIMENTI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (TSO): INDIVIDUAZIONE DEI DIFENSORI D'UFFICIO, ISTITUZIONE DELL'ELENCO TSO PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, ATTIVITÀ FORMATIVA E PROTOCOLLO D'INTESA CON IL TRIBUNALE.

Il Consiglio,
Vista la sentenza n. 157/2026 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga (c.d. TSO) debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica
Vista la motivazione della predetta sentenza, in particolare al punto 12 che così statuisce "*Al momento della comunicazione dell'ordinanza sindacale che dispone il trattamento, la persona che ne è destinataria deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia. In caso di mancata nomina, la persona sottoposta al trattamento è assistita da un difensore d'ufficio designato dal giudice tutelare nell'ambito dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 29 norme att. cod. proc. pen.*
Il difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, il difensore d'ufficio sono tempestivamente avvertiti e possono partecipare all'audizione della persona interessata svolta dal giudice tutelare prima della convalida. Anche al difensore così individuato è notificato il decreto motivato di convalida o non convalida del provvedimento sindacale. Analoghe garanzie sono previste in caso di eventuale proroga del trattamento e della relativa convalida".
In considerazione della urgente necessità di tutelare l'effettivo diritto di assistenza nell'ambito del procedimento di TSO;
In considerazione, altresì, della necessità di adeguare le modalità di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i suddetti procedimenti, attraverso uno specifico elenco, nell'ambito della volontaria giurisdizione - denominato V.G.-TSO - dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato in tale ambito.

IL CONSIGLIO DELIBERA

Che i difensori di ufficio di cui al punto 12 della sentenza Corte Cost. 157/2026 vengano individuati nell'ambito della esistente lista per gli atti urgenti dei difensori di ufficio di cui all'art. 29 norme Att. cod. proc. pen., in attesa di eventuale modifica normativa sul punto.

I difensori di fiducia o nominati dall'Ufficio dalle liste di cui al punto 12 della sentenza Corte Cost. 157/2026 che esercitino da almeno due anni la professione di avvocato, secondo quanto previsto dall'art.

81 D.P.R. 115/2002, potranno richiedere l'iscrizione nello specifico elenco denominato appunto V.G.-TSO, secondo la modulistica disponibile sul sito.

DELIBERA ALTRESÌ

Di promuovere attività formativa al fine di fornire adeguato supporto agli Avvocati che assumeranno gli incarichi fiduciari o di ufficio nell'ambito dei procedimenti di TSO, organizzando con cadenza almeno annuale uno specifico corso;

Di proporre e formalizzare un protocollo di intesa con il Tribunale al fine di regolamentare le procedure di nomina e di liquidazione degli importi per l'attività professionale espletata in qualità di difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

omissis

Il Presidente
f.to Avv. Stefano Savi
Il Segretario
f.to Avv. Carlo Iavicoli